

## Delibera n° 291

Estratto del processo verbale della seduta del  
**25 febbraio 2016**

**oggetto:**

LR 16/2014, ART 14, COMMA 2, ART 23, COMMA 6, ART 24, COMMA 6, E ART 26, COMMA 8 E DPREG 33/2015. INCENTIVI PER INIZIATIVE PROGETTUALI RIFERITE AD ATTIVITÀ CULTURALI. APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	assente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	assente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	assente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito "Legge";

**Visti**, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c) della Legge;

**Visti**, altresì, gli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, della Legge, che prevedono che, con riferimento agli incentivi di cui sopra, "con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali));

**Visti** gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, e 26, comma 8, della Legge, che prevedono l'attuazione delle disposizioni di cui sopra per mezzo dell'approvazione da parte Giunta regionale di uno o più avvisi pubblici;

**Ritenuto** di attuare i summenzionati interventi di sostegno mediante l'emanazione di nove distinti Avvisi pubblici per settori omogenei;

**Visti** gli allegati schemi degli Avvisi e i relativi Allegati contenenti i criteri di valutazione, predisposti a tale scopo dalla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà – Servizio attività culturali, e precisamente:

a) in relazione all'articolo 9, comma 2, lettera d), della Legge:

- 1) gli Allegati A) e A1) per incentivi per progetti riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo;
- 2) gli Allegati B) e B1) per incentivi per progetti riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo;
- 3) gli Allegati C) e C1) per incentivi per progetti riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre regionali;
- 4) gli Allegati D) e D1) per incentivi per progetti riguardanti stagioni, rassegne musicali ed eventi da parte di scuole di musica;

b) in relazione all'articolo 18, comma 2, lettera b), della Legge:

- 1) gli Allegati E) e E1) per incentivi per progetti riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo;
- 2) gli Allegati F) e F1) per incentivi per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale;

c) in relazione all'articolo 24, comma 2, lettera b), della Legge gli Allegati G) e G1) per incentivi per progetti riguardanti manifestazioni espositive;

d) in relazione all'articolo 26, comma 2, lettera c), della Legge:

- 1) gli Allegati H) e H1) per incentivi rivolto agli Istituti per iniziative progettuali di divulgazione della cultura umanistica e scientifica;

2) gli Allegati I) e I1) per incentivi per progetti riguardanti manifestazioni inerenti ad attività di divulgazione della cultura umanistica e scientifica;

**Preso atto** che attualmente, con riferimento al bilancio finanziario gestionale 2016

a) sul capitolo di spesa 6488 – Missione 05 – Programma 02 – MacroAggregato 104, sul quale sono stanziati le risorse destinate agli interventi di cui agli Avvisi pubblici A), B), C) e D) risultano stanziati 1.596.047,54 euro;

b) sul capitolo di spesa 9349 – Missione 05 – Programma 02 – MacroAggregato 104, sul quale sono stanziati le risorse destinate agli interventi di cui agli Avvisi pubblici E) ed F) risultano stanziati 200.000 euro;

c) sul capitolo di spesa 6536 – Missione 05 – Programma 02 – MacroAggregato 104, sul quale sono stanziati le risorse destinate agli interventi di cui all'Avviso pubblico G) risultano stanziati 200.000 euro;

d) sul capitolo di spesa 6557 – Missione 05 – Programma 02 – MacroAggregato 104, sul quale sono stanziati le risorse destinate agli interventi di cui agli Avvisi pubblici H) e I) risultano stanziati 375.000 euro;

**Ritenuto**, in considerazione del numero presumibilmente rilevante di istanze da istruire, della particolare complessità del procedimento, delle connesse esigenze organizzative del Servizio competente e al fine di garantire un'ordinata ed efficace conduzione dell'azione amministrativa, di fissare alle ore 12 del 18 marzo 2016 il termine perentorio per la presentazione delle domande di incentivo;

**Ritenuto** di ripartire tali risorse nel seguente modo:

a) per l'avviso pubblico di cui all'allegato A): 240.000 euro;

b) per l'avviso pubblico di cui all'allegato B): 1.136.047,54 euro;

c) per l'avviso pubblico di cui all'allegato C): 120.000 euro;

d) per l'avviso pubblico di cui all'allegato D): 100.000 euro;

e) per l'avviso pubblico di cui all'allegato E): 100.000 euro;

f) per l'avviso pubblico di cui all'allegato F): 100.000 euro;

g) per l'avviso pubblico di cui all'allegato G): 200.000 euro;

h) per l'avviso pubblico di cui all'allegato H): 200.000 euro;

i) per l'avviso pubblico di cui all'allegato I): 175.000 euro;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

**1.** Per quanto esposto in premessa, sono approvati, nei testi allegati quali parti integranti del presente provvedimento, i seguenti avvisi pubblici di cui agli Allegati:

a) gli Allegati A) e A1) per incentivi per progetti riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo;

- b) gli Allegati B) e B1) per incentivi per progetti riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo;
- c) gli Allegati C) e C1) per incentivi per progetti riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre regionali;
- d) gli Allegati D) e D1) per incentivi per progetti riguardanti stagioni, rassegne musicali ed eventi da parte di scuole di musica;
- e) gli Allegati E) e E1) per incentivi per progetti riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo;
- f) gli Allegati F) e F1) per incentivi per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale;
- g) in relazione all'articolo 24, comma 2, lettera b), della Legge gli Allegati G) e G1) per incentivi per progetti riguardanti manifestazioni espositive;
- h) gli Allegati H) e H1) per incentivi rivolto agli Istituti per iniziative progettuali di divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- i) gli Allegati I) e I1) per incentivi per progetti riguardanti manifestazioni inerenti ad attività di divulgazione della cultura umanistica e scientifica.

**2.** Le risorse relative sono ripartire nel seguente modo:

- a) per l'avviso pubblico di cui all'allegato A): 240.000 euro;
- b) per l'avviso pubblico di cui all'allegato B): 1.136.047,54 euro;
- c) per l'avviso pubblico di cui all'allegato C): 120.000 euro;
- d) per l'avviso pubblico di cui all'allegato D): 100.000 euro;
- e) per l'avviso pubblico di cui all'allegato E): 100.000 euro;
- f) per l'avviso pubblico di cui all'allegato F): 100.000 euro;
- g) per l'avviso pubblico di cui all'allegato G): 200.000 euro;
- h) per l'avviso pubblico di cui all'allegato H): 200.000 euro;
- i) per l'avviso pubblico di cui all'allegato I): 175.000 euro;

**3.** La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) -.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE

## **ALLEGATO A**

### **Avviso pubblico A**

#### **per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo**

##### **art. 1** finalità dell'Avviso pubblico

**1.** Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (di seguito "Legge") disciplina i progetti aventi ad oggetto la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di stagioni e rassegne relative a rappresentazioni teatrali, musicali e di danza, non amatoriali, anche in forma integrata tra loro, che avvengono alla presenza diretta del pubblico.

**2.** L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- k) quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (di seguito "Regolamento").

##### **art. 2** risorse finanziarie e partecipazione della Regione

**1.** Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 240.000,00.

**2.** L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**3.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti del progetto e le entrate complessive previste del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

**4.** L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 15.000,00 euro e 30.000,00 euro. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 15.000,00 euro o superiore a 30.000,00 euro, la domanda è

inammissibile.

**art. 3** categorie e requisiti dei beneficiari

**1.** Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori del teatro, della musica o della danza.

**2.** I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'acconto e del saldo dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

**3.** Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;

b) contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o della finalità mutualistica;

c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nei settori del teatro, della musica o della danza.

**4.** Il requisito di cui al comma 3, lettera c), si intende posseduto anche in assenza di previsione statutaria, se lo svolgimento dell'attività nei settori del teatro, della musica e della danza è previsto da atti formali.

**5.** I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

**6.** Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 della Legge (Avvisi da A a I allegati alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Avviso) i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente o Capofila, presentando un solo progetto, a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

**7.** Non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, commi 5, 11, 35, 41, 47, 53 e 59 della legge regionale 23/2013;

b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

c) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

d) le fondazioni bancarie;

e) gli associati all'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) che organizzano stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo con l'ERT.

#### **Art. 4** requisiti dei partner

- 1.** In caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di partenariato, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
- 2.** I partner possono partecipare ad un solo progetto, a valere su un unico Avviso, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.
- 3.** I soggetti di cui alle lettere da a) a e), comma 7, dell'articolo 3, possono comunque partecipare in qualità di partner.
- 4.** Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.
- 5.** Il soggetto proponente o Capofila su un Avviso da A a I può partecipare in qualità di partner ad uno degli Avvisi da A a I, una sola volta, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.

#### **art. 5** termini e modalità di presentazione delle domande

- 1.** I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.
- 2.** La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, fatti salvi i casi di cui al comma 5, lettere b) e c), dal legale rappresentante del soggetto proponente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
- 3.** La domanda va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le 12.00.00 del 18 marzo 2016 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con Decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.
- 4.** Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:
  - a- domanda di incentivo
  - b- descrizione progetto
  - c- dichiarazioni
  - d- eventuale/i scheda/e partner (comprehensive di documento d'identità)
  - e- eventuale/i dichiarazione/i apporti in natura (comprehensive di documento d'identità)
  - f- curriculum Vitae del Direttore artistico o responsabile culturale
  - g- documento d'identità del legale rappresentante

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, a pena di inammissibilità della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

**5.** La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità della stessa:

- a) per i soggetti di diritto privato, esclusivamente dal legale rappresentante;
- b) per gli enti pubblici territoriali, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
- c) per le Università, esclusivamente dal Rettore;
- d) per gli altri enti pubblici esclusivamente dal legale rappresentante.

**6.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

**7.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai commi 9 e 10. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

**8.** Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.

**9.** Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.

**10.** Qualora le dichiarazioni in natura non siano corredate dal documento d'identità del legale rappresentante del soggetto apportante, non viene richiesta alcuna integrazione e l'importo non viene considerato ai fini della valutazione.

#### **art. 6** esclusioni/inammissibilità

**1.** Sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

- a) il canto corale e l'attività bandistica;
- b) il teatro amatoriale;
- c) il folklore;
- d) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

**2.** Sono inammissibili i progetti le cui finalità a giudizio delle Commissione di valutazione non siano

pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

**3.** Sono altresì inammissibili i progetti già conclusi alla data di pubblicazione del presente Avviso.

**art. 7** criteri di valutazione e di priorità

**1.** Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi allegati al presente Avviso (Allegato A1).

**2.** Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

**art. 8** attività istruttoria e graduatoria dei progetti

**1.** Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

**2.** I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all'Allegato A1.

**3.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

**4.** Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.

**5.** Ai fini dell'applicazione del comma 4, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

**6.** In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui al comma 5, la valutazione compete alla Commissione di valutazione.

**art. 9** quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

**1.** A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

**2.** L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**3.** L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.

**4.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.

**5.** L'erogazione dell'acconto del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, è pari al 70 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**6.** Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

#### **Art. 10** spese ammissibili

**1.** La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

**2.** Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

#### **art. 11** spese non ammissibili

**1.** Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

#### **art. 12** rendicontazione della spesa

**1.** Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 1, lettera a), della Legge, sono ammesse a rendicontazione anche spese sostenute tra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

4. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo Decreto del Direttore del Servizio.

5. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente entro il giorno 31 agosto 2017.

#### **art. 13** rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4.

#### **art. 14** revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 12, comma 5;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

#### **art. 15** modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

#### **art. 16** obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti,

messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

**2.** Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

**art. 17** trattamento dei dati personali

**1.** Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

**2.** Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

**3.** All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

**4.** Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

**5.** La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## **ALLEGATO B**

### **Avviso pubblico B**

#### **per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa)**

##### **art. 1** finalità dell'Avviso pubblico

**1.** Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (di seguito "Legge") disciplina i progetti aventi ad oggetto la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di eventi o di festival, ovvero di una pluralità di manifestazioni, anche a carattere interdisciplinare, nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuati in un arco di tempo limitato, prevalentemente nel settore dello spettacolo dal vivo.

**2.** L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- k) quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (di seguito "Regolamento").

##### **art. 2** risorse finanziarie e partecipazione della Regione

**1.** Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 1.136.047,54.

**2.** L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**3.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti del progetto e le entrate complessive previste del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

**4.** L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 20.000,00 euro e 40.000,00 euro. Qualora

l'incentivo richiesto sia inferiore a 20.000,00 euro o superiore a 40.000,00 euro, la domanda è inammissibile.

**art. 3** categorie e requisiti dei beneficiari

**1.** Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori del teatro, della musica o della danza.

**2.** I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'acconto e del saldo dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

**3.** Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

- a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;
- b) contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o della finalità mutualistica;
- c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nei settori del teatro, della musica o della danza.

**4.** Il requisito di cui al comma 3, lettera c), si intende posseduto anche in assenza di previsione statutaria, se lo svolgimento dell'attività nei settori del teatro, della musica e della danza è previsto da atti formali.

**5.** I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

**6.** Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 della Legge (Avvisi da A a I allegati alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Avviso) i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente o Capofila, presentando un solo progetto, a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

**7.** Non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

- a) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, commi 5, 11, 35, 41, 47, 53 e 59 della legge regionale 23/2013;
- b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
- c) il soggetto individuato puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014;
- d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;
- e) le fondazioni bancarie.

#### **Art. 4** requisiti dei partner

1. In caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di partenariato, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
2. I partner possono partecipare ad un solo progetto, a valere su un unico Avviso, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.
3. I soggetti di cui alle lettere da a) a e), del comma 7, dell'articolo 3, possono comunque partecipare in qualità di partner.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.
5. Il soggetto proponente o Capofila su un Avviso da A a I può partecipare in qualità di partner ad uno degli Avvisi da A a I, una sola volta, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.

#### **art. 5** termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.
2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, fatti salvi i casi di cui al comma 5, lettere b) e c), dal legale rappresentante del soggetto proponente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
3. La domanda va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le 12.00.00 del 18 marzo 2016 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con Decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.
4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:
  - a- domanda di incentivo
  - b- descrizione progetto
  - c- dichiarazioni
  - d- eventuale/i scheda/e partner (comprehensive di documento d'identità)
  - e- eventuale/i dichiarazione/i apporti in natura (comprehensive di documento d'identità)
  - f- curriculum Vitae del Direttore artistico o responsabile culturale
  - g- documento d'identità del legale rappresentante

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, a pena di inammissibilità della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

**5.** La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità della stessa:

- a) per i soggetti di diritto privato, esclusivamente dal legale rappresentante;
- b) per gli enti pubblici territoriali, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
- c) per le Università, esclusivamente dal Rettore;
- d) per gli altri enti pubblici esclusivamente dal legale rappresentante.

**6.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

**7.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai commi 9 e 10. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

**8.** Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.

**9.** Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.

**10.** Qualora le dichiarazioni in natura non siano corredate dal documento d'identità del legale rappresentante del soggetto apportante, non viene richiesta alcuna integrazione e l'importo non viene considerato ai fini della valutazione.

#### **art. 6** esclusioni/inammissibilità

**1.** Sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:

- a) il canto corale e l'attività bandistica;
- b) il teatro amatoriale;
- c) il folklore;
- d) la valorizzazione delle lingue minoritarie.

**2.** Sono inammissibili i progetti le cui finalità a giudizio delle Commissioni di valutazione non siano

pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

**3.** Sono altresì inammissibili i progetti già conclusi alla data di pubblicazione del presente Avviso.

**art. 7** criteri di valutazione e di priorità

**1.** Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi allegati al presente Avviso (Allegato B1).

**2.** Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

**art. 8** attività istruttoria e graduatoria dei progetti

**1.** Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

**2.** I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all'Allegato B1.

**3.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

**4.** Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.

**5.** Ai fini dell'applicazione del comma 4, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

**6.** In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui al comma 5, la valutazione compete alla Commissione di valutazione.

**art. 9** quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

**1.** A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

**2.** L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**3.** L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.

**4.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.

**5.** L'erogazione dell'acconto del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, è pari al 70 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**6.** Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

#### **Art. 10** spese ammissibili

**1.** La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

**2.** Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

#### **art. 11** spese non ammissibili

**1.** Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

#### **art. 12** rendicontazione della spesa

**1.** Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 1, lettera a), della Legge, sono ammesse a rendicontazione anche spese sostenute tra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

4. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo Decreto del Direttore del Servizio.

5. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente entro il giorno 31 agosto 2017.

#### **art. 13** rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4.

#### **art. 14** revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 12, comma 5;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

#### **art. 15** modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

#### **art. 16** obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

**2.** Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

**art. 17** trattamento dei dati personali

**1.** Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

**2.** Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

**3.** All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

**4.** Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

**5.** La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## **ALLEGATO C**

### **Avviso pubblico C**

#### **per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione**

##### **art. 1** finalità dell'Avviso pubblico

**1.** Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (di seguito "Legge") disciplina i progetti aventi ad oggetto la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di attività concertistica o di manifestazioni musicali delle orchestre della regione.

**2.** L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- k) quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (di seguito "Regolamento").

##### **art. 2** risorse finanziarie e partecipazione della Regione

**1.** Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 120.000,00.

**2.** L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**3.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti del progetto e le entrate complessive previste del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

**4.** L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 30.000,00 euro. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 30.000,00 euro, la domanda è

inammissibile.

**art. 3** categorie e requisiti dei beneficiari

**1.** Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica, operanti nel settore orchestrale.

**2.** I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'acconto e del saldo dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

**3.** Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;

b) contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o della finalità mutualistica;

c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nel settore orchestrale.

**4.** Il requisito di cui al comma 3, lettera c), si intende posseduto anche in assenza di previsione statutaria, se lo svolgimento dell'attività nel settore orchestrale è previsto da atti formali.

**5.** I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

**6.** Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 della Legge (Avvisi da A a I allegati alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Avviso) i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente o Capofila, presentando un solo progetto, a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

**7.** Non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, commi 5, 11, 35, 41, 47, 53 e 59 della legge regionale 23/2013;

b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 12 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

c) il soggetto individuato puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014;

d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

e) le fondazioni bancarie;

f) gli associati all'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) che organizzano stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo con l'ERT.

**Art. 4** requisiti dei partner

1. In caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di partenariato, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
2. I partner possono partecipare ad un solo progetto, a valere su un unico Avviso, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.
3. I soggetti di cui alle lettere da a) a f), comma 7, articolo 3, possono comunque partecipare in qualità di partner.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.
5. Il soggetto proponente o Capofila su un Avviso da A a I può partecipare in qualità di partner ad uno degli Avvisi da A a I, una sola volta, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.

**art. 5** termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.
2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, fatti salvi i casi di cui al comma 5, lettere b) e c), dal legale rappresentante del soggetto proponente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
3. La domanda va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le 12.00.00 del 18 marzo 2016 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con Decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.
4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:
  - a- domanda di incentivo
  - b- descrizione progetto
  - c- dichiarazioni
  - d- eventuale/i scheda/e partner (comprehensive di documento d'identità)
  - e- eventuale/i dichiarazione/i apporti in natura (comprehensive di documento d'identità)
  - f- curriculum Vitae del Direttore artistico o responsabile culturale
  - g- documento d'identità del legale rappresentante

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, a pena di inammissibilità della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

- 5.** La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità della stessa:
- a) per i soggetti di diritto privato, esclusivamente dal legale rappresentante;
  - b) per gli enti pubblici territoriali, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
  - c) per le Università, esclusivamente dal Rettore;
  - d) per gli altri enti pubblici esclusivamente dal legale rappresentante.
- 6.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.
- 7.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai commi 9 e 10. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.
- 8.** Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.
- 9.** Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.
- 10.** Qualora le dichiarazioni in natura non siano corredate dal documento d'identità del legale rappresentante del soggetto apportante, non viene richiesta alcuna integrazione e l'importo non viene considerato ai fini della valutazione.

#### **art. 6** esclusioni/inammissibilità

- 1.** Sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
- a) il canto corale e l'attività bandistica;
  - b) la valorizzazione delle lingue minoritarie.
- 2.** Sono inammissibili i progetti le cui finalità a giudizio delle Commissione di valutazione non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.
- 3.** Sono altresì inammissibili i progetti già conclusi alla data di pubblicazione del presente Avviso.

#### **art. 7** criteri di valutazione e di priorità

- 1.** Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i

rispettivi punteggi allegati al presente Avviso (Allegato C1).

**2.** Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### **art. 8** attività istruttoria e graduatoria dei progetti

**1.** Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

**2.** I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all'Allegato C1.

**3.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

**4.** Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.

**5.** Ai fini dell'applicazione del comma 4, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

**6.** In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui al comma 5, la valutazione compete alla Commissione di valutazione.

#### **art. 9** quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

**1.** A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

**2.** L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**3.** L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.

**4.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.

**5.** L'erogazione dell'acconto del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, è pari al 70 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla

pubblicazione della graduatoria.

**6.** Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

#### **Art. 10** spese ammissibili

**1.** La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

**2.** Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

#### **art. 11** spese non ammissibili

**1.** Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

#### **art. 12** rendicontazione della spesa

**1.** Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

- 1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,
- 2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

**2.** In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

**3.** Ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 1, lettera a), della Legge, sono ammesse a rendicontazione anche spese sostenute tra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

**4.** La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo Decreto del Direttore del Servizio.

**5.** Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente entro il giorno 31 agosto 2017.

#### **art. 13** rideterminazione dell'incentivo

**1.** L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

**2.** La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4.

#### **art. 14** revoca dell'incentivo

**1.** Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 12, comma 5;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

#### **art. 15** modifica modulistica

**1.** La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

#### **art. 16** obblighi di pubblicità e di informazione

**1.** Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

**2.** Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

#### **art. 17** trattamento dei dati personali

- 1.** Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
- 2.** Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
- 3.** All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
- 4.** Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
- 5.** La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## **ALLEGATO D**

### **Avviso pubblico D**

#### **per iniziative progettuali riguardanti stagioni, rassegne musicali e eventi da parte di scuole di musica**

##### **art. 1** finalità dell'Avviso pubblico

**1.** Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (di seguito "Legge") disciplina i progetti aventi ad oggetto la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di stagioni, rassegne musicali e eventi da parte delle scuole di musica.

**2.** L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- k) quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (di seguito "Regolamento").

##### **art. 2** risorse finanziarie e partecipazione della Regione

**1.** Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 100.000,00.

**2.** L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**3.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti del progetto e le entrate complessive previste del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

**4.** L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro, la domanda è

inammissibile.

**art. 3** categorie e requisiti dei beneficiari

**1.** Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori delle scuole di musica.

**2.** I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'acconto e del saldo dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

**3.** Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;

b) contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o della finalità mutualistica;

c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nel settore delle scuole di musica.

**4.** Il requisito di cui al comma 3, lettera c), si intende posseduto anche in assenza di previsione statutaria, se lo svolgimento dell'attività nel settore delle scuole di musica è previsto da atti formali.

**5.** I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

**6.** Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 della Legge (Avvisi da A a I allegati alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Avviso) i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente o Capofila, presentando un solo progetto, a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

**7.** Non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, commi 5, 11, 35, 41, 47, 53 e 59 della legge regionale 23/2013;

b) i soggetti individuati puntualmente negli articoli 12 bis, e all'articolo 28 della legge regionale 16/2014;

c) il soggetto individuato puntualmente all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 27/2014;

d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

e) le fondazioni bancarie.

**Art. 4** requisiti dei partner

1. In caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di partenariato, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
2. I partner possono partecipare ad un solo progetto, a valere su un unico Avviso, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.
3. I soggetti di cui alle lettere da a) a e), comma 7, articolo 3, possono comunque partecipare in qualità di partner.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.
5. Il soggetto proponente o Capofila su un Avviso da A a I può partecipare in qualità di partner ad uno degli Avvisi da A a I, una sola volta, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.

**art. 5** termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.
2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, fatti salvi i casi di cui al comma 5, lettere b) e c), dal legale rappresentante del soggetto proponente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
3. La domanda va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le 12.00.00 del 18 marzo 2016 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con Decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.
4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:
  - a- domanda di incentivo
  - b- descrizione progetto
  - c- dichiarazioni
  - d- eventuale/i scheda/e partner (comprehensive di documento d'identità)
  - e- eventuale/i dichiarazione/i apporti in natura (comprehensive di documento d'identità)
  - f- curriculum Vitae del Direttore artistico o responsabile culturale
  - g- documento d'identità del legale rappresentante

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, a pena di inammissibilità della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

- 5.** La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità della stessa:
- a) per i soggetti di diritto privato, esclusivamente dal legale rappresentante;
  - b) per gli enti pubblici territoriali, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
  - c) per le Università, esclusivamente dal Rettore;
  - d) per gli altri enti pubblici esclusivamente dal legale rappresentante.
- 6.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.
- 7.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai commi 9 e 10. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.
- 8.** Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.
- 9.** Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.
- 10.** Qualora le dichiarazioni in natura non siano corredate dal documento d'identità del legale rappresentante del soggetto apportante, non viene richiesta alcuna integrazione e l'importo non viene considerato ai fini della valutazione.

#### **art. 6** esclusioni/inammissibilità

- 1.** Sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
- a) il canto corale e l'attività bandistica;
  - b) la valorizzazione delle lingue minoritarie.
- 2.** Sono inammissibili i progetti le cui finalità a giudizio delle Commissione di valutazione non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.
- 3.** Sono altresì inammissibili i progetti già conclusi alla data di pubblicazione del presente Avviso.

#### **art. 7** criteri di valutazione e di priorità

- 1.** Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i

rispettivi punteggi allegati al presente Avviso (Allegato D1).

**2.** Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### **art. 8** attività istruttoria e graduatoria dei progetti

- 1.** Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.
- 2.** I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all'Allegato D1.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.
- 4.** Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.
- 5.** Ai fini dell'applicazione del comma 4, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.
- 6.** In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui al comma 5, la valutazione compete alla Commissione di valutazione.

#### **art. 9** quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

- 1.** A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.
- 2.** L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
- 3.** L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.
- 4.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.
- 5.** L'erogazione dell'acconto del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, è pari al 70 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla

pubblicazione della graduatoria.

**6.** Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

#### **Art. 10** spese ammissibili

**1.** La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

**2.** Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

#### **art. 11** spese non ammissibili

**1.** Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

#### **art. 12** rendicontazione della spesa

**1.** Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

**2.** In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

**3.** Ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 1, lettera a), della Legge, sono ammesse a rendicontazione anche spese sostenute tra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

**4.** La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo Decreto del Direttore del Servizio.

**5.** Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente entro il giorno 31 agosto 2017.

#### **art. 13** rideterminazione dell'incentivo

**1.** L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

**2.** La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4.

#### **art. 14** revoca dell'incentivo

**1.** Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 12, comma 5;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

#### **art. 15** modifica modulistica

**1.** La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

#### **art. 16** obblighi di pubblicità e di informazione

**1.** Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

**2.** Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

#### **art. 17** trattamento dei dati personali

- 1.** Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
- 2.** Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
- 3.** All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
- 4.** Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
- 5.** La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## **ALLEGATO E**

### **Avviso pubblico E**

#### **per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo**

##### **art. 1** finalità dell'Avviso pubblico

**1.** Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 23, comma 6 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (di seguito "Legge") disciplina i progetti aventi ad oggetto manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

**2.** L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- k) quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (di seguito "Regolamento").

##### **art. 2** risorse finanziarie e partecipazione della Regione

**1.** Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 100.000,00.

**2.** L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**3.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti del progetto e le entrate complessive previste del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

**4.** L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 15.000,00 euro e 25.000,00 euro. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 15.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro, la domanda è inammissibile.

### **art. 3** categorie e requisiti dei beneficiari

**1.** Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

**2.** I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'acconto e del saldo dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

**3.** Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;

b) contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o della finalità mutualistica;

c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nei settori della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

**4.** Il requisito di cui al comma 3, lettera c), si intende posseduto anche in assenza di previsione statutaria, se lo svolgimento dell'attività nel settore della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo è previsto da atti formali.

**5.** I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

**6.** Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 della Legge (Avvisi da A a I allegati alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Avviso) i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente o Capofila, presentando un solo progetto, a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

**7.** Non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, commi 5, 11, 35, 41, 47, 53 e 59 della legge regionale 23/2013;

b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 20, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

c) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

d) le fondazioni bancarie.

### **Art. 4** requisiti dei partner

**1.** In caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di partenariato, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.

2. I partner possono partecipare ad un solo progetto, a valere su un unico Avviso, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.
3. I soggetti di cui alle lettere da a) a d), comma 7, articolo 3, possono comunque partecipare in qualità di partner.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.
5. Il soggetto proponente o Capofila su un Avviso da A a I può partecipare in qualità di partner ad uno degli Avvisi da A a I, una sola volta, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.

**art. 5** termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.
2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, fatti salvi i casi di cui al comma 5, lettere b) e c), dal legale rappresentante del soggetto proponente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
3. La domanda va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le 12.00.00 del 18 marzo 2016 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con Decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.
4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:
  - a- domanda di incentivo
  - b- descrizione progetto
  - c- dichiarazioni
  - d- eventuale/i scheda/e partner (comprehensive di documento d'identità)
  - e- eventuale/i dichiarazione/i apporti in natura (comprehensive di documento d'identità)
  - f- curriculum Vitae del Direttore artistico o responsabile culturale
  - g- documento d'identità del legale rappresentante

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, a pena di inammissibilità della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

5. La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità della stessa:
  - a) per i soggetti di diritto privato, esclusivamente dal legale rappresentante;

- b) per gli enti pubblici territoriali, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
- c) per le Università, esclusivamente dal Rettore;
- d) per gli altri enti pubblici esclusivamente dal legale rappresentante.

**6.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

**7.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai commi 9 e 10. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

**8.** Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.

**9.** Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.

**10.** Qualora le dichiarazioni in natura non siano corredate dal documento d'identità del legale rappresentante del soggetto apportante, non viene richiesta alcuna integrazione e l'importo non viene considerato ai fini della valutazione.

#### **art. 6** esclusioni/inammissibilità

**1.** Sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

**2.** Sono inammissibili i progetti le cui finalità a giudizio delle Commissione di valutazione non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

**3.** Sono inoltre inammissibili i progetti presentati da soggetti risultati beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n.15/Pres. del 1 febbraio 2016, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 16/Pres. del 1 febbraio 2016, e

dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 17/Pres. del 1 febbraio 2016.

**4.** Sono altresì inammissibili i progetti già conclusi alla data di pubblicazione del presente Avviso.

**art. 7** criteri di valutazione e di priorità

**1.** Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi allegati al presente Avviso (Allegato E1).

**2.** Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

**art. 8** attività istruttoria e graduatoria dei progetti

**1.** Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

**2.** I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all'Allegato E1.

**3.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

**4.** Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.

**5.** Ai fini dell'applicazione del comma 4, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

**6.** In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui al comma 5, la valutazione compete alla Commissione di valutazione.

**art. 9** quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

**1.** A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

**2.** L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**3.** L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.

**4.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.

**5.** L'erogazione dell'acconto del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, è pari al 70 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**6.** Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

#### **Art. 10** spese ammissibili

**1.** La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

**2.** Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

#### **art. 11** spese non ammissibili

**1.** Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

#### **art. 12** rendicontazione della spesa

**1.** Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

- 1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 1, lettera a), della Legge, sono ammesse a rendicontazione anche spese sostenute tra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.
4. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo Decreto del Direttore del Servizio.
5. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente entro il giorno 31 agosto 2017.

#### **art. 13** rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:
  - a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4.

#### **art. 14** revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 12, comma 5;
  - d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4;
  - e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

#### **art. 15** modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

#### **art. 16** obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.
2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

**art. 17** trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE

## **ALLEGATO F**

### **Avviso pubblico F**

#### **per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale**

##### **art. 1** finalità dell'Avviso pubblico

**1.** Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 23, comma 6 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (di seguito "Legge") disciplina i progetti aventi ad oggetto festival cinematografici di carattere internazionale.

**2.** L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- k) quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (di seguito "Regolamento").

##### **art. 2** risorse finanziarie e partecipazione della Regione

**1.** Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 100.000,00.

**2.** L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**3.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti del progetto e le entrate complessive previste del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

**4.** L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 25.000,00 euro e 50.000,00 euro. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 25.000,00 euro o superiore a 50.000,00 euro, la domanda è inammissibile.

### **art. 3** categorie e requisiti dei beneficiari

**1.** Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

**2.** I festival cinematografici organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione, devono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 5 giorni e non deve durare più di 12 giorni;
- b) il festival deve avere rilievo internazionale dal punto di vista della provenienza delle opere proiettate e del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera presente alle proiezioni, della provenienza del pubblico e dei soggetti accreditati professionali, e della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.);
- c) devono essere proiettati nel corso del festival, ad esclusione di quelli proiettati nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, almeno 30 lungometraggi o almeno 80 cortometraggi (un'opera lungometraggio corrisponde a tre opere cortometraggio);
- d) per la proiezione delle opere devono essere utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, cinema-teatro, multisala o cinema all'aperto, come definite dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
- e) la maggior parte delle opere proiettate nel corso del festival, comprese quelle proiettate nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, devono considerarsi anteprime, con ciò intendendo che l'opera non deve essere stata ancora distribuita in Italia al momento della proiezione, o che si deve trattare di opera rara del passato, oppure che essa deve consistere in una riedizione di un'opera del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita);
- f) nel festival vengono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile;
- g) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera, oppure archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
- h) la maggior parte delle proiezioni e delle iniziative collaterali al festival (incontri, convegni, conferenze stampa, presentazioni di prodotti editoriali, attività espositive, pubblicazioni) devono svolgersi ed essere sottotitolate almeno in lingua italiana ed in lingua inglese (e, nel caso di proiezioni in lingua originale diversa da quella italiana ed inglese, devono essere sottotitolate in entrambe le lingue);
- i) l'ente organizzatore del festival deve essere anche archivio aperto ai ricercatori ed agli studenti dei film presentati nelle precedenti edizioni e della documentazione video-cartacea relativa;
- j) il festival si deve svolgere nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia
- k) il festival deve valorizzare e promuovere il territorio regionale e creare un indotto sul territorio regionale medesimo;
- l) l'ente organizzatore deve impiegare almeno 2 unità di personale assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, ad hoc per l'organizzazione del festival;

m) l'ente organizzatore deve produrre un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale, e bilingue, che fornisca tutte le più complete informazioni pratiche quali il formato originale delle opere, l'anno di realizzazione e la nazionalità, i premi conseguiti, le fonti della copia.

3. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'acconto e del saldo dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;

b) contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o della finalità mutualistica;

c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nei settori della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.

5. Il requisito di cui al comma 3, lettera c), si intende posseduto anche in assenza di previsione statutaria, se lo svolgimento dell'attività nel settore della valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo è previsto da atti formali.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

7. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 della Legge (Avvisi da A a I allegati alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Avviso) i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente o Capofila, presentando un solo progetto, a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

8. Non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, commi 5, 11, 35, 41, 47, 53 e 59 della legge regionale 23/2013;

b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 20, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;

c) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

d) le fondazioni bancarie.

#### **Art. 4** requisiti dei partner

**1.** In caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di partenariato, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.

**2.** I partner possono partecipare ad un solo progetto, a valere su un unico Avviso, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.

3. I soggetti di cui alle lettere da a) a d), comma 7, articolo 3, possono comunque partecipare in qualità di partner.

4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

5. Il soggetto proponente o Capofila su un Avviso da A a I può partecipare in qualità di partner ad uno degli Avvisi da A a I, una sola volta, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.

#### **art. 5** termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.

2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, fatti salvi i casi di cui al comma 5, lettere b) e c), dal legale rappresentante del soggetto proponente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

3. La domanda va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le 12.00.00 del 18 marzo 2016 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con Decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.

4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:

- a- domanda di incentivo
- b- descrizione progetto
- c- dichiarazioni
- d- eventuale/i scheda/e partner (comprehensive di documento d'identità)
- e- eventuale/i dichiarazione/i apporti in natura (comprehensive di documento d'identità)
- f- curriculum Vitae del Direttore artistico o responsabile culturale
- g- documento d'identità del legale rappresentante

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, a pena di inammissibilità della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

5. La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità della stessa:

- a) per i soggetti di diritto privato, esclusivamente dal legale rappresentante;
- b) per gli enti pubblici territoriali, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
- c) per le Università, esclusivamente dal Rettore;

d) per gli altri enti pubblici esclusivamente dal legale rappresentante.

**6.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

**7.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai commi 9 e 10. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

**8.** Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.

**9.** Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.

**10.** Qualora le dichiarazioni in natura non siano corredate dal documento d'identità del legale rappresentante del soggetto apportante, non viene richiesta alcuna integrazione e l'importo non viene considerato ai fini della valutazione.

#### **art. 6** esclusioni/inammissibilità

**1.** Sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

**2.** Sono inammissibili i progetti le cui finalità a giudizio delle Commissione di valutazione non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

**3.** Sono inoltre inammissibili i progetti presentati da soggetti risultati beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n.15/Pres. del 1 febbraio 2016, dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 16/Pres. del 1 febbraio 2016, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 17/Pres.

del 1 febbraio 2016.

**4.** Sono altresì inammissibili i progetti già conclusi alla data di pubblicazione del presente Avviso.

**art. 7** criteri di valutazione e di priorità

**1.** Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi allegati al presente Avviso (Allegato F1).

**2.** Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

**art. 8** attività istruttoria e graduatoria dei progetti

**1.** Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

**2.** I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all'Allegato F1.

**3.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

**4.** Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.

**5.** Ai fini dell'applicazione del comma 4, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

**6.** In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui al comma 5, la valutazione compete alla Commissione di valutazione.

**art. 9** quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

**1.** A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

**2.** L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**3.** L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.

**4.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.

**5.** L'erogazione dell'acconto del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, è pari al 70 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**6.** Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

#### **Art. 10** spese ammissibili

**1.** La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

**2.** Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

#### **art. 11** spese non ammissibili

**1.** Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

#### **art. 12** rendicontazione della spesa

**1.** Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 1, lettera a), della Legge, sono ammesse a rendicontazione anche spese sostenute tra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

4. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo Decreto del Direttore del Servizio.

5. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente entro il giorno 31 agosto 2017.

#### **art. 13** rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4.

#### **art. 14** revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 12, comma 5;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

#### **art. 15** modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

#### **art. 16** obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

**art. 17** trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE

## **ALLEGATO G**

### **Avviso pubblico G**

#### **Per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive**

##### **art. 1** finalità dell'Avviso pubblico

**1.** Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (di seguito "Legge") disciplina i progetti aventi ad oggetto la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni espositive dove si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità, di altre attività culturali di carattere didattico e formativo connesse o collegate alle manifestazioni espositive.

**2.** L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- k) quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (di seguito "Regolamento").

##### **art. 2** risorse finanziarie e partecipazione della Regione

**1.** Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 200.000,00.

**2.** L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**3.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti del progetto e le entrate complessive previste del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

**4.** L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro. Qualora

l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro, la domanda è inammissibile.

### **art. 3** categorie e requisiti dei beneficiari

**1.** Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori delle arti figurative, visive, della fotografia o della multimedialità.

**2.** I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'acconto e del saldo dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

**3.** Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;

b) contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o della finalità mutualistica;

c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nei settori delle arti figurative, visive, della fotografia o della multimedialità.

**4.** Il requisito di cui al comma 3, lettera c), si intende posseduto anche in assenza di previsione statutaria, se lo svolgimento dell'attività nei settori delle arti figurative, visive, della fotografia o della multimedialità è previsto da atti formali.

**5.** I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

**6.** Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 della Legge (Avvisi da A a I allegati alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Avviso) i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente o Capofila, presentando un solo progetto, a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

**7.** Non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, commi 5, 11, 35, 41, 47, 53 e 59 della legge regionale 23/2013;

b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 20, 25 e 28 della legge regionale 16/2014;

c) il soggetto individuato puntualmente all'articolo 6, comma 38, della legge regionale 27/2014;

d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

e) le fondazioni bancarie.

#### **Art. 4** requisiti dei partner

- 1.** In caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di partenariato, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
- 2.** I partner possono partecipare ad un solo progetto, a valere su un unico Avviso, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.
- 3.** I soggetti di cui alle lettere da a) a e), comma 7, articolo 3, possono comunque partecipare in qualità di partner.
- 4.** Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.
- 5.** Il soggetto proponente o Capofila su un Avviso da A a I può partecipare in qualità di partner ad uno degli Avvisi da A a I, una sola volta, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.

#### **art. 5** termini e modalità di presentazione delle domande

- 1.** I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.
- 2.** La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, fatti salvi i casi di cui al comma 5, lettere b) e c), dal legale rappresentante del soggetto proponente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
- 3.** La domanda va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le 12.00.00 del 18 marzo 2016 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con Decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.
- 4.** Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:
  - a- domanda di incentivo
  - b- descrizione progetto
  - c- dichiarazioni
  - d- eventuale/i scheda/e partner (comprehensive di documento d'identità)
  - e- eventuale/i dichiarazione/i apporti in natura (comprehensive di documento d'identità)
  - f- curriculum Vitae del Direttore artistico o responsabile culturale
  - g- documento d'identità del legale rappresentante

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, a pena di inammissibilità della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

**5.** La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità della stessa:

- a) per i soggetti di diritto privato, esclusivamente dal legale rappresentante;
- b) per gli enti pubblici territoriali, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
- c) per le Università, esclusivamente dal Rettore;
- d) per gli altri enti pubblici esclusivamente dal legale rappresentante.

**6.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

**7.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai commi 9 e 10. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

**8.** Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.

**9.** Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.

**10.** Qualora le dichiarazioni in natura non siano corredate dal documento d'identità del legale rappresentante del soggetto apportante, non viene richiesta alcuna integrazione e l'importo non viene considerato ai fini della valutazione.

#### **art. 6** esclusioni/inammissibilità

**1.** Sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.

**2.** Sono inammissibili i progetti le cui finalità a giudizio delle Commissione di valutazione non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

**3.** Sono altresì inammissibili i progetti già conclusi alla data di pubblicazione del presente Avviso.

#### **art. 7** criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi allegati al presente Avviso (Allegato G1).
2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### **art. 8** attività istruttoria e graduatoria dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.
2. I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all'Allegato G1.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.
4. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.
6. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui al comma 5, la valutazione compete alla Commissione di valutazione.

#### **art. 9** quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.
2. L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
3. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.
5. L'erogazione dell'acconto del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, è pari al 70 per

cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**6.** Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

#### **Art. 10** spese ammissibili

**1.** La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

**2.** Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

#### **art. 11** spese non ammissibili

**1.** Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

#### **art. 12** rendicontazione della spesa

**1.** Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

**2.** In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

**3.** Ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 1, lettera a), della Legge, sono ammesse a rendicontazione anche spese sostenute tra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

**4.** La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo Decreto del Direttore del Servizio.

**5.** Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente entro il giorno 31 agosto 2017.

#### **art. 13** rideterminazione dell'incentivo

**1.** L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

**2.** La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4.

#### **art. 14** revoca dell'incentivo

**1.** Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 12, comma 5;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

#### **art. 15** modifica modulistica

**1.** La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

#### **art. 16** obblighi di pubblicità e di informazione

**1.** Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

**2.** Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

#### **art. 17** trattamento dei dati personali

- 1.** Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
- 2.** Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
- 3.** All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
- 4.** Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
- 5.** La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## **ALLEGATO H**

### **Avviso pubblico H**

#### **per iniziative progettuali di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, realizzate da istituti**

##### **art. 1** finalità dell'Avviso pubblico

**1.** Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 26, comma 8 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (di seguito "Legge") disciplina i progetti di divulgazione della cultura umanistica o scientifica realizzati da istituti.

**2.** L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- k) quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (di seguito "Regolamento").

##### **art. 2** risorse finanziarie e partecipazione della Regione

**1.** Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 200.000,00.

**2.** L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**3.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti del progetto e le entrate complessive previste del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

**4.** L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro, la domanda è inammissibile.

### **art. 3** categorie e requisiti dei beneficiari

**1.** Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori divulgazione della cultura umanistica o scientifica.

**2.** I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'acconto e del saldo dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

**3.** Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;

b) contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o della finalità mutualistica;

c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nei settori della divulgazione della cultura umanistica o scientifica.

**4.** Il requisito di cui al comma 3, lettera c), si intende posseduto anche in assenza di previsione statutaria, se lo svolgimento dell'attività nei settori divulgazione della cultura umanistica o scientifica è previsto da atti formali.

**5.** I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

**6.** Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 della Legge (Avvisi da A a I allegati alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Avviso) i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente o Capofila, presentando un solo progetto, a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

**7.** Non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, commi 5, 11, 35, 41, 47, 53 e 59 della legge regionale 23/2013;

b) il soggetto individuato puntualmente dall'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014;

c) il soggetto individuato puntualmente all'articolo 6, comma 38, della legge regionale 27/2014;

d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

e) le fondazioni bancarie.

### **Art. 4** requisiti dei partner

1. In caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di partenariato, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
2. I partner possono partecipare ad un solo progetto, a valere su un unico Avviso, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.
3. I soggetti di cui alle lettere da a) a e), comma 7, dell'articolo 3, possono comunque partecipare in qualità di partner.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.
5. Il soggetto proponente o Capofila su un Avviso da A a I può partecipare in qualità di partner ad uno degli Avvisi da A a I, una sola volta, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.

**art. 5** termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.
2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, fatti salvi i casi di cui al comma 5, lettere b) e c), dal legale rappresentante del soggetto proponente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
3. La domanda va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le 12.00.00 del 18 marzo 2016 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con Decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.
4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:
  - a- domanda di incentivo
  - b- descrizione progetto
  - c- dichiarazioni
  - d- eventuale/i scheda/e partner (comprehensive di documento d'identità)
  - e- eventuale/i dichiarazione/i apporti in natura (comprehensive di documento d'identità)
  - f- curriculum Vitae del Direttore artistico o responsabile culturale
  - g- documento d'identità del legale rappresentante

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, a pena di inammissibilità della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

- 5.** La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità della stessa:
- a) per i soggetti di diritto privato, esclusivamente dal legale rappresentante;
  - b) per gli enti pubblici territoriali, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
  - c) per le Università, esclusivamente dal Rettore;
  - d) per gli altri enti pubblici esclusivamente dal legale rappresentante.
- 6.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.
- 7.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai commi 9 e 10. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.
- 8.** Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.
- 9.** Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.
- 10.** Qualora le dichiarazioni in natura non siano corredate dal documento d'identità del legale rappresentante del soggetto apportante, non viene richiesta alcuna integrazione e l'importo non viene considerato ai fini della valutazione.

#### **art. 6** esclusioni/inammissibilità

- 1.** Sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.
- 2.** Sono inammissibili i progetti le cui finalità a giudizio delle Commissione di valutazione non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.
- 3.** Sono inoltre inammissibili i progetti presentati da soggetti risultati beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)".
- 4.** Sono altresì inammissibili i progetti già conclusi alla data di pubblicazione del presente Avviso.

#### **art. 7** criteri di valutazione e di priorità

- 1.** Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i

rispettivi punteggi allegati al presente Avviso (Allegato H1).

**2.** Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### **art. 8** attività istruttoria e graduatoria dei progetti

**1.** Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

**2.** I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all'Allegato H1.

**3.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

**4.** Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.

**5.** Ai fini dell'applicazione del comma 4, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

**6.** In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui al comma 5, la valutazione compete alla Commissione di valutazione.

#### **art. 9** quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

**1.** A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

**2.** L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**3.** L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.

**4.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.

**5.** L'erogazione dell'acconto del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, è pari al 70 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla

pubblicazione della graduatoria.

**6.** Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

#### **Art. 10** spese ammissibili

**1.** La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

**2.** Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

#### **art. 11** spese non ammissibili

**1.** Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

#### **art. 12** rendicontazione della spesa

**1.** Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

- 1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,
- 2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

**2.** In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

**3.** Ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 1, lettera a), della Legge, sono ammesse a rendicontazione anche spese sostenute tra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

**4.** La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo Decreto del Direttore del Servizio.

**5.** Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente entro il giorno 31 agosto 2017.

#### **art. 13** rideterminazione dell'incentivo

**1.** L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:

- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

**2.** La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4.

#### **art. 14** revoca dell'incentivo

**1.** Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 12, comma 5;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

#### **art. 15** modifica modulistica

**1.** La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

#### **art. 16** obblighi di pubblicità e di informazione

**1.** Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.

**2.** Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

#### **art. 17** trattamento dei dati personali

- 1.** Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
- 2.** Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
- 3.** All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
- 4.** Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
- 5.** La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

## **ALLEGATO I**

### **Avviso pubblico I**

#### **per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e scientifica**

##### **art. 1** finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 26, comma 8 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (di seguito "Legge") disciplina i progetti aventi ad oggetto la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, mediante, ad esempio, l'organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio.

2. L'Avviso disciplina, in particolare:

- a) i settori di intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- i) le modalità di rendicontazione;
- j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- k) quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (di seguito "Regolamento").

##### **art. 2** risorse finanziarie e partecipazione della Regione

**1.** Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 175.000,00.

**2.** L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**3.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti del progetto e le entrate complessive previste del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

**4.** L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 25.000,00 euro, la domanda è

inammissibile.

**art. 3** categorie e requisiti dei beneficiari

**1.** Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori nei settori della cultura umanistica o scientifica.

**2.** I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'acconto e del saldo dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.

**3.** Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;

b) contengono l'indicazione dell'assenza di finalità di lucro o della finalità mutualistica;

c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nei settori della cultura umanistica o scientifica.

**4.** Il requisito di cui al comma 3, lettera c), si intende posseduto anche in assenza di previsione statutaria, se lo svolgimento dell'attività nei settori della cultura umanistica o scientifica è previsto da atti formali.

**5.** I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

a) singolarmente;

b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

**6.** Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 5, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale. Nell'ambito degli Avvisi emanati ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 della Legge (Avvisi da A a I allegati alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Avviso) i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente o Capofila, presentando un solo progetto, a valere su un unico Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

**7.** Non possono in alcun caso presentare domanda in veste di soggetto proponente o Capofila, a pena di inammissibilità della domanda:

a) i soggetti individuati puntualmente all'articolo 6, commi 5, 11, 35, 41, 47, 53 e 59 della legge regionale 23/2013;

b) il soggetto individuato puntualmente dall'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014;

c) il soggetto individuato puntualmente all'articolo 6, comma 38, della legge regionale 27/2014;

d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;

e) le fondazioni bancarie.

**Art. 4** requisiti dei partner

1. In caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di partenariato, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi della finalità di lucro o con finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
2. I partner possono partecipare ad un solo progetto, a valere su un unico Avviso, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.
3. I soggetti di cui alle lettere da a) a e), comma 7, articolo 3, possono comunque partecipare in qualità di partner.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.
5. Il soggetto proponente o Capofila su un Avviso da A a I può partecipare in qualità di partner ad uno degli Avvisi da A a I, una sola volta, a pena di esclusione della partnership da tutte le domande presentate.

**art. 5** termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.
2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, fatti salvi i casi di cui al comma 5, lettere b) e c), dal legale rappresentante del soggetto proponente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
3. La domanda va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le 12.00.00 del 18 marzo 2016 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con Decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.
4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:
  - a- domanda di incentivo
  - b- descrizione progetto
  - c- dichiarazioni
  - d- eventuale/i scheda/e partner (comprehensive di documento d'identità)
  - e- eventuale/i dichiarazione/i apporti in natura (comprehensive di documento d'identità)
  - f- curriculum Vitae del Direttore artistico o responsabile culturale
  - g- documento d'identità del legale rappresentante

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, a pena di inammissibilità della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

- 5.** La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità della stessa:
- a) per i soggetti di diritto privato, esclusivamente dal legale rappresentante;
  - b) per gli enti pubblici territoriali, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
  - c) per le Università, esclusivamente dal Rettore;
  - d) per gli altri enti pubblici esclusivamente dal legale rappresentante.
- 6.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.
- 7.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i beneficiari avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai commi 9 e 10. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.
- 8.** Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.
- 9.** Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.
- 10.** Qualora le dichiarazioni in natura non siano corredate dal documento d'identità del legale rappresentante del soggetto apportante, non viene richiesta alcuna integrazione e l'importo non viene considerato ai fini della valutazione.

#### **art. 6** esclusioni/inammissibilità

- 1.** Sono inammissibili, a giudizio della Commissione di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, del Regolamento, i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva la valorizzazione delle lingue minoritarie.
- 2.** Sono inammissibili i progetti le cui finalità a giudizio delle Commissione di valutazione non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.
- 3.** Sono inoltre inammissibili i progetti presentati da soggetti risultati beneficiari degli incentivi concessi all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal Regolamento previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)".
- 4.** Sono altresì inammissibili i progetti già conclusi alla data di pubblicazione del presente Avviso.

#### **art. 7** criteri di valutazione e di priorità

- 1.** Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i

rispettivi punteggi allegati al presente Avviso (Allegato I1).

**2.** Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### **art. 8** attività istruttoria e graduatoria dei progetti

**1.** Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

**2.** I progetti risultati ammissibili vengono valutati dalla Commissione di valutazione, che attribuisce i punteggi relativi ai criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all'Allegato I1.

**3.** Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore Centrale competente in materia di attività culturali pubblicato sul sito web istituzionale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

**4.** Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.

**5.** Ai fini dell'applicazione del comma 4, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

**6.** In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui al comma 5, la valutazione compete alla Commissione di valutazione.

#### **art. 9** quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

**1.** A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

**2.** L'incentivo regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

**3.** L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.

**4.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.

**5.** L'erogazione dell'acconto del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis della Legge, è pari al 70 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla

pubblicazione della graduatoria.

**6.** Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

#### **Art. 10** spese ammissibili

**1.** La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

**2.** Sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 7 del Regolamento.

#### **art. 11** spese non ammissibili

**1.** Non sono ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 8 del Regolamento.

#### **art. 12** rendicontazione della spesa

**1.** Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

- 1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,
- 2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione dell'articolo 32 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 1, lettera a), della Legge, sono ammesse a rendicontazione anche spese sostenute tra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.
4. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà approvata con successivo Decreto del Direttore del Servizio.
5. Il termine di presentazione del rendiconto è fissato perentoriamente entro il giorno 31 agosto 2017.

**art. 13** rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al progetto finanziato:
  - a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4.

**art. 14** revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di cui all'articolo 12, comma 5;
  - d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4;
  - e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

**art. 15** modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

**art. 16** obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.
2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

**art. 17** trattamento dei dati personali

- 1.** Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
- 2.** Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
- 3.** All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
- 4.** Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
- 5.** La presentazione della domanda di incentivo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**Allegato A1****Avviso pubblico A per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo**

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 40/100</b>				
1	Titolarietà della gestione continuativa di un teatro o di un auditorium a favore del soggetto capofila	Punti 5	<b>Durata della gestione continuativa</b> Nessuna titolarità della gestione continuativa Fino a 5 anni Da 6 a 10 anni Più di dieci anni	PUNTI 0 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio</b> Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali	PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Valorizzazione delle produzioni regionali	Punti 5	<b>Numero di spettacoli di autori regionali o prodotti da soggetti con sede in FVG nell'ambito della stagione teatrale</b> Nessun spettacolo Uno spettacolo Più di uno spettacolo	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
5	Apporti in natura al progetto da parte di soggetti terzi (beni e servizi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante)  <b>ESCLUSO IL CAPOFILIA e PARTNER</b>	Punti 10	<b>Apporti in natura al progetto in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10

<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 60/100</b>				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Ampiezza della programmazione artistica (in particolare, valutazione del numero di giornate e del numero di prime)	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Valutazione del CV del direttore artistico del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Valenza internazionale del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Valorizzazione delle lingue minoritarie	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
8	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale e scientifico del progetto, a livello nazionale e internazionale	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
9	Capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema trattato che con un loro effettivo coinvolgimento)	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>100</b>		

**Allegato B1****Aviso pubblico B per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa)**

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 40/100</b>				
1	Caratteristiche di storicità (numero di edizioni della medesima iniziativa)	Punti 5	<b>Valutazione numero di edizioni pregresse</b> Nessuna edizione pregressa Da 1 a 5 Più di 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio</b> Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali	PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Estensione territoriale dell'iniziativa	Punti 5	<b>Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento</b> Da 0 a 1 Da 2 a 5 Oltre 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
5	Apporti in natura al progetto (beni e servizi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante)  <b>ESCLUSO IL CAPOFILA E PARTNER</b>	Punti 10	<b>Apporti in natura al progetto in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10

<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 60/100</b>			
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
2	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
3	Valutazione del CV del responsabile culturale/scientifico del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
4	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa)	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
6	Composizione e qualità del partenariato	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
7	Valorizzazione delle lingue minoritarie	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
8	Valenza internazionale del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
9	Capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema trattato che con un loro effettivo coinvolgimento)	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>100</b>	

**Allegato C1****Aviso pubblico C per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione**

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 45/100</b>				
1	Numero di concerti realizzati dal soggetto proponente nell'ultimo triennio	Punti 15	<b>Numero di concerti realizzati nell'ultimo triennio</b> Nessun concerto Fino a 10 concerti Da 11 a 30 Oltre 30	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10 PUNTI 15
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio</b> Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali	PUNTI 2  PUNTI 3  PUNTI 5
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0  PUNTI 5 PUNTI 10
4	Apporti in natura al progetto (beni e servizi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante)  <b>ESCLUSO IL CAPOFILA E PARTNER</b>	Punti 10	<b>Apporti in natura al progetto in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0  PUNTI 5 PUNTI 10
<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 55/100</b>				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Grado di innovatività e originalità in relazione	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	

	all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa			
3	Valutazione del CV del direttore artistico del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Ampiezza e rilevanza della stagione concertistica	Punti 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Composizione e qualità del partenariato	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>100</b>		

**Allegato D1****Aviso pubblico D per iniziative progettuali riguardanti stagioni, rassegne musicali e eventi da parte di scuole di musica**

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 45/100</b>				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio</b> Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali	PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Premi in concorsi nazionali o internazionali ricevuti negli ultimi 5 anni dagli allievi del soggetto proponente	Punti 10	<b>Premi ricevuti</b> Nessun premio ricevuto 1 o più premi nazionali 1 o più premi internazionali	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 5
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 15	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 7 PUNTI 15
4	Apporti in natura al progetto (beni e servizi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante)  <b>ESCLUSO IL CAPOFILA E PARTNER</b>	Punti 10	<b>Apporti in natura al progetto in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 55/100</b>				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	

2	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Valutazione del CV del direttore artistico del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio e di creare un indotto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Composizione e qualità del partenariato	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Ampiezza e rilevanza dell'attività svolta	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>100</b>		

**Allegato E1****Aviso pubblico E per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e dell'audiovisivo.**

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 40/100</b>				
1	Caratteristiche di storicità (numero di edizioni della medesima iniziativa)	Punti 5	<b>Valutazione numero di edizioni pregresse</b> Nessuna edizione pregressa Da 1 a 3 Più di 3	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio</b> Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali	PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Coinvolgimento territoriale dell'iniziativa	Punti 5	<b>Numero di Comuni della Regione FVG partner dell'iniziativa</b> Da 0 a 1 Da 2 a 5 Oltre 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
5	Apporti in natura al progetto (beni e servizi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante)  <b>ESCLUSO IL CAPOFILA E PARTNER</b>	Punti 10	<b>Apporti in natura al progetto in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10

<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 60/100</b>			
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
2	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale e/o scientifico del progetto, a livello nazionale e/o internazionale	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
3	Valutazione del CV del comitato di direzione artistica effettivamente operante nel progetto (massimo 3 curricula)	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
4	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio e di creare un indotto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
6	Composizione e qualità del partenariato	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
7	Capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema trattato che con un loro effettivo coinvolgimento)	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>100</b>	

**Allegato F1****Aviso pubblico F per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale**

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 40/100</b>				
1	Caratteristiche di storicità (numero di edizioni del medesimo festival)	Punti 5	<b>Valutazione numero di edizioni pregresse</b> 5 edizioni pregresse Da 6 a 15 Più di 15	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio</b> Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali	PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Carattere internazionale del festival	Punti 5	<b>Numero di Paesi di provenienza delle opere cinematografiche proiettate nel corso del festival</b> Fino a 7 Da 8 a 15 Più di 15	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici)	Punti 10	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
5	Apporti in natura al progetto (beni e servizi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante)  <b>ESCLUSO IL CAPOFILA E PARTNER</b>	Punti 10	<b>Apporti in natura al progetto</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10

<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 60/100</b>			
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
2	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale e/o scientifico del progetto, a livello internazionale	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
3	Valutazione del CV del comitato di direzione artistica effettivamente operante nel progetto (massimo 3 curricula)	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
4	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio regionale e di creare un indotto sul territorio regionale	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
6	Composizione e qualità del partenariato	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
7	Capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema trattato che con un loro effettivo coinvolgimento)	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>100</b>	

## Allegato G1

### Aviso pubblico G per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI		
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 35/100</b>				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio</b> Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali	PUNTI 2  PUNTI 3  PUNTI 5
2	Caratteristiche di storicità (riferite al soggetto proponente l'iniziativa)	Punti 5	<b>Numero di anni dalla data della fondazione</b> Da 1 a 3 anni Da 4 a 6 anni Più di 6 anni	PUNTI 1 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
4	Apporti in natura al progetto (beni e servizi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante)  <b>ESCLUSO IL CAPOFILA E PARTNER</b>	Punti 10	<b>Apporti in natura al progetto in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0  PUNTI 5 PUNTI 10
<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 65/100</b>				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	

	o alla modalità di realizzazione della stessa			
3	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale e scientifico del progetto, a livello nazionale e internazionale	Punti 15	Voto da 0 (insuff.) a 15 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Composizione e qualità del partenariato	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio e di creare un indotto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Presenza di un piano di didattica nelle attività a favore di scuole medie inferiori, superiori, università o altri enti di formazione	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
8	Valutazione del CV del direttore artistico/curatore mostra	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>100</b>		

**Allegato H1****Aviso pubblico H , rivolto agli istituti, per iniziative progettuali di divulgazione della cultura umanistica e scientifica**

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 40/100</b>				
1	Caratteristiche di storicità dell'istituto	Punti 10	<b>Numero di anni dalla data della fondazione</b> Da 1 a 10 anni Da 11 a 30 anni Più di 30 anni	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 5	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio</b> Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali	PUNTI 1 PUNTI 1 PUNTI 3
3	Apertura al pubblico	Punti 10	<b>Sede operativa aperta per almeno 10 ore a settimana</b> No Sì	PUNTI 0 PUNTI 10
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
5	Apporti in natura al progetto (beni e servizi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante)	Punti 5	<b>Apporti in natura al progetto in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
<b>ESCLUSO IL CAPOFILA E PARTNER</b>				

<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 60/100</b>				
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
2	Valutazione del CV del responsabile culturale/scientifico del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
3	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio e di creare un indotto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
4	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione	
5	Composizione e qualità del partenariato	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
6	Ampiezza e rilevanza del programma annuale	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
7	Valenza internazionale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione	
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>100</b>		

**Allegato I1****Aviso pubblico I per manifestazioni inerenti attività di divulgazione della cultura umanistica e scientifica**

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 35/100</b>				
1	Caratteristiche di storicità dell'iniziativa	Punti 5	<b>Valutazione numero di edizioni pregresse</b> Nessuna edizione pregressa Da 1 a 5 Più di 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
2	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio</b> Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie) Finanziamenti pubblici locali Finanziamenti pubblici nazionali o internazionali	PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 5
3	Estensione territoriale dell'iniziativa	Punti 5	<b>Numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolge l'evento</b> Da 0 a 1 Da 2 a 5 Oltre 5	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5
4	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Punti 10	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 5 PUNTI 10
5	Apporti in natura al progetto (beni e servizi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante)  <b>ESCLUSO IL CAPOFILA E PARTNER</b>	Punti 5	<b>Apporti in natura al progetto in €/contributo richiesto in €</b> Apporto di fondi fino al 5% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 40% Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 0 PUNTI 3 PUNTI 5

<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 65/100</b>			
1	Congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
2	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
3	Valutazione del CV del responsabile culturale/scientifico del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
4	Capacità dell'evento di valorizzare e promuovere il territorio e di creare un indotto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
6	Composizione e qualità del partenariato	Punti 5	Voto da 0 (insuff.) a 5 (ottimo) graduato dalla commissione
7	Valenza internazionale del progetto	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
8	Capacità del progetto di promuovere l'integrazione degli immigrati presenti nel territorio (sia attraverso il tema trattato che con un loro effettivo coinvolgimento)	Punti 10	Voto da 0 (insuff.) a 10 (ottimo) graduato dalla commissione
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>100</b>	

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE